



Gerlando Montante
NOTAIO

REPERTORIO N.RO 1090

RACCOLTA N.RO 822

VERBALE DI DELIBERA DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

Sedici gennaio duemilaventiquattro (16/01/2024), alle ore dieci e minuti quarantacinque.

In Aragona, negli uffici siti in piazza Trinacria, Zona Industriale, innanzi a me dott. Gerlando Montante, Notaio in Aragona, iscritto al ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Agrigento e Sciacca,

E' COMPARSO IL SIGNOR

PENDOLINO Giuseppe, nato ad Aragona il 23 giugno 1964 e residente in Aragona nel viale Giovanni Falcone n.ro 44, il quale dichiara di costituirsi ed agire in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società consortile a responsabilità limitata **"SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI A.T.O. N.4 AGRIGENTO PROVINCIA EST"** con sede in Agrigento, Piazza Aldo Moro n.ro 1, avente capitale sociale di Euro 10.000,00, versato per Euro 9.461,04, iscritta nel Registro delle Imprese di Agrigento con codice fiscale, numero di iscrizione e p.Iva 02734620848, col numero AG-203162 del Repertorio Economico Amministrativo.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiede di ricevere il presente atto ed in particolare mi dichiara di voler far constare da pubblico verbale quanto verrà deliberato dell'assemblea in sede straordinaria della detta società consortile a responsabilità limitata.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto che lo stesso comparente sig. Pendolino Giuseppe nella predetta sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione, assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 15 dello statuto sociale e constata e fa constatare quanto segue:

- l'Assemblea è stata convocata in seduta straordinaria in questo giorno e luogo alle ore 10,00 in prima convocazione;
- sono presenti in assemblea, oltre allo stesso Presidente i sotto indicati signori, in qualità di membri del Consiglio di Amministrazione:

- BONANNO Giordana, nata ad Agrigento il 2 luglio 1996 e domiciliata a Sant'Angelo Muxaro in Cortile Goldoni numero 13, vicepresidente ed unica ulteriore consigliera;

- Sono presenti in assemblea i seguenti membri dell'organo di controllo:

- CASTIGLIONE Marco, nato a Licata l'1 dicembre 1976 e domiciliato in Licata nella via Nino Bixion.ro 29, in qualità di Presidente; - BUTTICE' Giorgio, nato a Palermo l'8 febbraio 1987 e residente a Agrigento, nella via Matteo Cimarra n.ro 38, in qualità di sindaco effettivo.

- sono presenti i soci:

1) COMUNE DI AGRIGENTO, titolare di una quota pari al 17,03%

REGISTRATO AD
AGRIGENTO
AGENZIA DELLE ENTRATE

il 31 gennaio 2024
al N. 662/1T

Depositato al Registro
delle Imprese presso

la
C.C.I.A.A. di
AGRIGENTO

il 31 gennaio 2024
n prot.
RI/PRA/2024/3016

(diciassette virgola zero tre per cento);

- 2) COMUNE DI ARAGONA, titolare di una quota pari al 2,77% (due virgola settantasette per cento);
- 3) COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA, titolare di una quota pari al 2,97% (due virgola novantasette per cento);
- 4) COMUNE DI CANICATTI', titolare di una quota pari al 10,10% (dieci virgola dieci per cento);
- 5) COMUNE DI CASTROFILIPPO, titolare di una quota pari allo 0,87% (zero virgola ottantasette per cento);
- 6) COMUNE DI COMITINI, titolare di una quota pari allo 0,27% (zero virgola ventisette per cento);
- 7) COMUNE DI GROTTE, titolare di una quota pari all'1,70% (uno virgola settanta per cento);
- 8) COMUNE DI LICATA, titolare di una quota pari all'11,25% (undici virgola venticinque per cento);
- 9) COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE, titolare di una quota pari al 4,97% (quattro virgola novantasette per cento);
- 10) COMUNE DI RAFFADALI, titolare di una quota pari alla percentuale del 3,72% (tre virgola settantadue per cento);
- 11) COMUNE DI RAVANUSA, titolare di una quota pari al 3,67% (tre virgola sessantasette per cento);
- 12) COMUNE DI REALMONTE, titolare di una quota pari all'1,32% (uno virgola trentadue per cento);
- 13) COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI, titolare di una quota pari al 2,35% (due virgola trentacinque per cento);
- 14) COMUNE DI SANTA ELISABETTA, titolare di una quota pari allo 0,80% (zero virgola ottanta per cento);
- 15) COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO, titolare di una quota pari allo 0,44% (zero virgola quarantaquattro per cento).

Tutti analiticamente indicati nel foglio presenze, che lo stesso Presidente mi produce e che si allega al presente atto sotto la lettera "A", rappresentati complessivamente il 64,23% del capitale sociale (sessantaquattro virgola ventitrè per cento) del capitale sociale;

Lo stesso Presidente da atto inoltre che tutti gli Enti Territoriali intervenuti sono presenti a mezzo di persone fisiche legittimate a rappresentarli.

Tanto constatato, il Presidente, accertata la regolarità della costituzione, l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara validamente costituita l'assemblea, ai sensi di legge e del vigente statuto, e atta a deliberare, in seduta straordinaria, sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1)** *Modifiche statutarie ex art. 12 co. 6, L.R. Sicilia 25 maggio 2022, n.ro 13.*

A questo punto, il Presidente passa alla trattazione dell'ordine del giorno illustrando all'Assemblea la necessità di provvedere alla modifica dell'atto costitutivo e dell'articolo 17 del vigente statuto sociale nella parte in cui non prevedono la possibilità di compenso per il

Presidente dell'Organo Amministrativo. In particolare, si illustra all'assemblea che l'articolo 12 comma 6 della legge della Regione Sicilia n.ro 13 del 25 maggio 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana in data 28 maggio 2022, parte prima, anno 76° n.ro 24, ha espressamente previsto al sesto comma dell'articolo 12, per come letteralmente riportato nel testo legislativo che: "Al comma 4 dell'art. 6 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 e successive modificazioni dopo le parole <<le relative funzioni sono svolte a titolo gratuito.>> sono aggiunte le parole <<Le funzioni di Presidente delle società sono svolte secondo quanto stabilito dai commi 6 e 7 dell'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modificazioni."

Pertanto, dal combinato disposto delle norme sopra riportate si desume che, ferma la gratuità dell'operato per i componenti dell'organo amministrativo, sarà possibile, nelle società a partecipazione pubblica, la determinazione di un compenso per la remunerazione delle funzioni svolte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Compenso che dovrà essere determinato nei limiti di quanto previsto dal d.lgs. 175/2016, art. 11, commi 6 e 7.

Stante quanto riportato, il Presidente propone di modificare l'art. 8 dell'atto costitutivo e l'articolo 17 dello statuto sociale aggiungendo agli stessi, dopo la previsione della gratuità dello svolgimento delle funzioni quanto segue: "Potrà essere determinato un compenso per le funzioni del Presidente nei limiti di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 11, commi 6 e 7, del decreto legislativo n.ro 175 del 19 agosto 2016."

Nessuno degli interventuti chiede la parola.

Dopo adeguata discussione su quanto all'ordine del giorno, l'assemblea con il voto favorevole di numero soci quindici, titolari di voti ventisei (26) e titolari di quote complessivamente pari al 64,23% (sessantaquattro virgola ventitre) del capitale sociale rappresentato in assemblea, per alzata di mano,

DELIBERA

1) di modificare l'atto costitutivo nella parte in cui non prevede la possibilità di determinare un compenso per il Presidente del Consiglio di Amministrazione nei limiti di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 11, commi 6 e 7, del decreto legislativo n.ro 175 del 19 agosto 2016;

2) di modificare, conseguentemente, l'articolo 17 dello statuto sociale che assume il seguente nuovo testo: "**ART. 17 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:** La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri scelti fra coloro che sono stati designati quali amministratori dai comuni soci. Ai sensi dell'art. 6, comma 4, della l.r. n. 9/ 2010 gli organi della S.R.R. sono

individuati ed eletti fra i soci con decisione assunta in sede assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis c.c. e con le medesime modalità possono essere revocati. All'atto di nomina degli amministratori si applicano il quarto e il quinto comma dell'art. 2383 c.c.. Il Consiglio di amministrazione sceglie tra i propri componenti il Presidente, cui spetta la legale rappresentanza della società, ed il vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Le relative funzioni sono svolte a titolo gratuito. Potrà essere determinato un compenso per le funzioni del Presidente nei limiti di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 11, commi 6 e 7, del decreto legislativo n.ro 175 del 19 agosto 2016. Il Consiglio di amministrazione attribuirà le deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea. Il consigliere delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione ed all'Organo di Controllo con periodicità almeno trimestrale, di regola in sede di riunione del Consiglio di Amministrazione ovvero anche direttamente mediante nota scritta inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del Collegio Sindacale e al Revisore Unico, nel generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società".

Il nuovo testo, coordinato dello statuto, all'esito delle modifiche oggi apportate, viene allegato al presente atto sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale. Null'altro essendovi ad oggetto di deliberazione in sede straordinaria, il Presidente, accertati nel senso di cui sopra i risultati delle votazioni, dichiara approvate le delibere oggi adottate e sciolta la seduta assembleare in sede straordinaria alle ore undici.

Le spese del presente atto e delle sue conseguenti formalità sono a carico della società.

Il comparente, in proprio e nella sopra spiegata qualità, infine dà atto di essere stato informata da me Notaio ai sensi della vigente normativa tutta in materia di privacy e dichiara di voler consentire ed autorizzare l'intero trattamento dei rispettivi dati personali per tutti i fini di legge, le comunicazioni per gli adempimenti connessi al presente atto, nonché la conservazione dei dati medesimi (anche oltre i termini di legge), esonerandomi da ogni responsabilità al riguardo.

Io Notaio sono stato dispensato dal dare lettura di quanto allegato al presente atto.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al comparente il quale ne approva il contenuto. Scritto interamente da me Notaio con mezzo elettronico e completato a mano, occupa tre fogli per undici pagine fin qui e viene sottoscritto alle ore undici e minuti

dieci.










F.to: - PENDOLINO Giuseppe;

GERLANDO MONTANTE NOTAIO (Sigillo)







S.R.R. A.T.O. N.4 Agrigento Provincia EST
 Foglio d'intervento Assemblea dei Soci del 16/01/2024

Al n. 1090 di repertorio
 Al n. 822 della raccolta



ALLEGATO A

Nr.	COMUNE	%	Voti	NOMINATIVO	CARICA	FIRMA
1	AGRIGENTO	17,03	6	FRANCESCO MILECCHI	SINDACO	
2	ARAGONA	2,77	1	RENZO ENRICO	SINDACO	
3	CAMASTRA	0,60	1			
4	CAMMARATA	1,86	1			
5	Campobello di Licata	2,97	1	DECEGA RAFFAELI GALVANO SALVANO	Vicesindaco	
6	CANICATTI	10,10	3	VIVIANO SAINA	ASS. SINDACO	
7	CASTELTERMINI	2,44	1			
8	CASTROFILIPPO	0,87	1	SALVATORE AZESSI	ASSESSORE	
9	COMITINI	0,27	1	DECSI TERESA	VICESINDACO	
10	FAVARA	9,75	3			
11	GROTTE	1,70	1	PROVIDENZA ANTONI	SINDACO	
12	Joppolo Giancaxio	0,36	1			
13	Lampedusa e Linosa	1,81	1			
14	LICATA	11,25	4	FRANCESCO BORDIATO	ASSESSORE SINDACO	
15	MONTALLEGRO	0,74	1			
16	NARO	2,37	1			
17	Palma di Montechiaro	6,94	2			
18	Porto Empedocle	4,97	2	BOIT MATELLA ANGELO	ASSESSORE	
19	RACALMUTO	2,58	1			





Nr.	COMUNE	%	Voti	NOMINATIVO	CARICA	FIRMA
20	RAFFADALI	3,72	1	Salvatore Salvo Re-	Vice Sindaco	
21	RAVANUSA	3,67	1	SALVATORE PITROLA	SINDACO	
22	REALMONTE	1,32	1	EMANUELE FIORICA	ASS.	
23	San Giovanni Gemini	2,35	1	CUSTODI ZIMBARDO	SINDACO	
24	Santa Elisabetta	0,80	1	PIRELLA AGLIENITO - FRANCESCO MARCI	SINDACO	
25	Sant' Angelo Muxaro	0,44	1	ANGELO TRERATO	SINDACO	
26	SICULIANA	1,32	1			
27	Provincia Regionale	5,00	2,16			

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

	NOMINATIVO	CARICA	FIRMA
1	GIUSEPPE PENDOLINO	PRESIDENTE	
2		VICEDIRETTORE	
3	GIORDANA BONANNO	COMPONENTE VICE PRESIDENTE	

COLLEGIO SINDACALE

	NOMINATIVO	CARICA	FIRMA
1	CASTIGLIONE MARCO	PRESIDENTE	
2	BUTTICE' GIORGIO	COMPONENTE	
3	FIACCABRINO ALESSANDRA	COMPONENTE	


Statuto

della società consortile S.r.l

“Società per la Regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. N.4 Agrigento
Provincia EST” in sigla “S.R.R. A.T.O. N. 4 Agrigento Provincia EST”

Sommario

ART. 1 - DENOMINAZIONE	1
ART. 2 - SEDE	1
ART. 3 - DOMICILIO E COMUNICAZIONI	1
ART. 4 - OGGETTO SOCIALE.....	2
ART. 5 - FUNZIONI	2
ART. 6 - DURATA	4
ART. 7 - CAPITALE SOCIALE	4
ART. 8 - PATRIMONIO	6
ART. 9 - DOTAZIONE ORGANICA	7
ART. 10 - SOCI	8
ART. 11 - ORGANI SOCIALI	8
ART. 12 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI.	8
ART. 13 - VINCOLI	9
ART. 14 - CONVOCAZIONE	9
ART. 15 - PRESIDENTE - SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA	10
ART. 16 - DIRITTO DI VOTO- DIRITTO DI INTERVENTO-DELEGA	10
ART. 17 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE	11
ART. 18 - POTERI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE	11
ART. 19 - DURATA IN CARICA.....	12
ART. 20 - CONVOCAZIONE ORGANO DI AMMINISTRAZIONE	12
ART. 21 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI	13
ART. 22 - FUNZIONI DEL PRESIDENTE O DELL'AMMINISTRATORE UNICO	13
ART. 23 - CONTROLLI INTERNI	14
ARTICOLO 24 - BILANCIO	15



ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita a norma dell'art 2615-ter del codice civile e in ossequio all'art. 6 comma 1 della l.r. 8 aprile 2010, n. 9., tra i seguenti Enti "Comuni di Agrigento, Aragona, Camastra, Cammarata Campobello di Licata, Canicatti, Casteltermeni, Castrofilippo, Comitini, Favara, Grotte, Joppolo Giancaxio, Lampedusa e Linosa, Licata, Montallegro, Naro, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Racalmuto, Raffadali, Ravanusa, Realmonte, San Giovanni Gemini, Santa Elisabetta, Sant' Angelo Muxaro, Siculiana e Provincia Regionale, una società consortile a responsabilità limitata con la denominazione: "Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. N.4 Agrigento Provincia EST" per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti.

Alla società consortile S.R.R. A.T.O. N.4 Agrigento Provincia EST non possono partecipare altri soggetti pubblici e privati.

E' vietato il trasferimento delle quote di partecipazione anche tra i soci, allorché essa dia luogo ad alterazione delle quote di partecipazione al capitale sociale stabilite dall'art. 6, comma 3, della l.r. n.9/2010.

ART. 2 - SEDE

La Società ha sede legale nel Comune di Agrigento all'indirizzo risultante dalla iscrizione eseguita nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile. Con delibera del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituiti e soppressi, a norma di legge, nel territorio della Repubblica Italiana, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici, depositi e rappresentanze.

ART. 3 - DOMICILIO E COMUNICAZIONI

I soci, gli amministratori, i sindaci, il revisore, hanno l'obbligo di comunicare alla Società, unitamente all'indirizzo di posta elettronica e/o al numero di telefax, il domicilio rilevante per i rapporti sociali che deve essere acquisito agli atti sociali.



In mancanza dell'indicazione del domicilio, si fa riferimento alla residenza anagrafica e per i soci consorziati alla sede legale degli Enti di appartenenza.

Le comunicazioni rilevanti per i rapporti sociali possono essere effettuate con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con telefax, con messaggio di posta elettronica certificata, ove esistente, o con altro mezzo idoneo a fornire prova del ricevimento.

Le comunicazioni, per le quali non vi sia prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario, si considerano validamente effettuate qualora il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute in termini utili.

ART. 4 - OGGETTO SOCIALE

La Società, così come previsto dall'art. 8 della l.r. n. 9/2010 ha quale oggetto sociale l'esercizio delle funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, e provvede all'espletamento delle procedure per



l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, con le modalità di cui all'articolo 15 della l.r. 08/04/10 n. 9.

Esercita l'attività di controllo di cui all'art. 8, c.2, della l.r. n. 9/2010, finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento del servizio con i gestori. La verifica comprende l'accertamento della realizzazione degli investimenti e dell'utilizzo dell'impiantistica indicata nel contratto e nel piano d'ambito, eventualmente intervenendo in caso di qualsiasi evento che ne impedisca l'utilizzo, e del rispetto dei diritti degli utenti, per i quali deve comunque essere istituito un apposito call-center con oneri a carico dei gestori.

La S.R.R., ai sensi dell'art. 8, comma 3 e ss., della l.r. n. 9/2010 è tenuta, con cadenza trimestrale, alla trasmissione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti con le modalità indicate dalla Regione nonché a fornire alla Regione ed alla provincia tutte le informazioni da esse richieste ed attua, altresì, attività di informazione e sensibilizzazione degli utenti funzionali ai tipi di raccolta attivati, in relazione alle modalità di gestione dei rifiuti ed agli impianti di recupero e smaltimento in esercizio nel proprio territorio. Qualora nel piano regionale di gestione dei rifiuti siano previsti attività ed impianti commisurati a bacini di utenza che coinvolgano più ATO, le relative S.R.R. possono concludere accordi per la programmazione, l'organizzazione, la realizzazione e gestione degli stessi.

ART. 5 - FUNZIONI

La S.R.R. inoltre:

a) è sentita, ai sensi dell'art.9 comma 1 della l.r. n.9 dell'8 aprile 2010, nei procedimenti di approvazione, modifica ed aggiornamento del piano regionale dei rifiuti ed ai sensi dell'art.3 comma 1 lett. d nell'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti nonché non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti;

b) Sulla base di un'organica pianificazione funzionale ed economico-finanziaria, definisce, all'interno del piano d'ambito, le infrastrutture e la logistica necessaria per la raccolta differenziata, anche per la separazione della frazione secca e umida, e per lo smaltimento, riciclo e riuso dei rifiuti, e svolge le funzioni di concertazione di cui alla lett. 1, comma 2°, art.4 della l.r. n°9/2010.

c) La S.R.R. esercita attività di controllo finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento del servizio con i gestori. La verifica comprende l'accertamento della realizzazione degli investimenti e dell'utilizzo dell'impiantistica indicata nel contratto, del rispetto del diritto degli utenti e della istituzione e corretto funzionamento del call-center, come previsto dall'art.8, comma 2, l.r. n° 9/2010.

d) Attiva, di concerto con i comuni consorziati e con il gestore del servizio per la gestione integrata dei rifiuti, tutte le misure necessarie ad assicurare l'efficienza, l'efficacia del servizio e l'equilibrio economico e finanziario della gestione ai sensi dell'art. 4, comma 5, della l.r. n.9/2010;

e) Adotta il piano d'ambito ed il relativo piano economico e finanziario, le cui previsioni sono vincolanti per gli enti soci e per i soggetti che ottengano l'affidamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del piano regionale di gestione rifiuti. L'eventuale riesame dei costi stimati nel piano d'ambito per l'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti si svolge secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 3, della l.r. 9/2010.

f) favorisce e sostiene, per prevenire la riduzione dei rifiuti e ridurre la pericolosità, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della l.r.n.9/2010:

1. azioni e strumenti incentivanti o penalizzanti finalizzati a contenere e ridurre la quantità di rifiuti prodotti o la loro pericolosità da parte di soggetti pubblici o privati

2. iniziative per la diffusione degli acquisti verdi;

3. campagne informative e di sensibilizzazione rivolte a soggetti pubblici e privati per l'adozione di comportamenti tali da favorire la prevenzione e la riduzione dei rifiuti.

g) procede, al completamento del primo triennio di affidamento e successivamente con cadenza triennale, anche su segnalazione dei singoli comuni, alla verifica della congruità dei prezzi rispetto alle condizioni di mercato applicate a parità di prestazioni, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della l.r. n. 9/2010;

h) indica uno standard medio di riferimento per la tariffa di igiene ambientale o per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per i comuni, compreso nell'Ambito Territoriale Ottimale, fino all'approvazione della tariffa integrata ambientale, di cui all'articolo 238 del Decreto Legislativo n. 152/2006, al fine di assicurare l'appropriata copertura dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ai sensi dell'art. 15, comma 4, della l.r. n. 9/2010;

i) definisce, ai fini dell'affidamento della gestione di cui all'articolo 15, della l.r. n.9 dell'8 aprile 2010, un capitolato speciale d'appalto in ragione delle specificità del territorio interessato e delle caratteristiche previste per la gestione stessa.

l) Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la Società può svolgere le funzioni amministrative e fiscali di competenza dei Comuni, ivi comprese quelle di riscossione del tributo e/o tariffa per i servizi di igiene ambientale e/o connessi/collegati.


ART. 6 - DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e potrà essere prorogata con apposita delibera assembleare.

ART. 7 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale iniziale della Società è di € 10.000,00 (diecimila) ed è ripartito in quote ai sensi dell'art. 2468 del Codice Civile.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.



Le quote di partecipazione degli enti locali sono determinate, ai sensi dall'art.6 comma 3 della l.r. n.9 dell'8 aprile 2010, nel seguente modo:

a) 95 per cento ai comuni sulla base della popolazione residente in ciascun comune, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento generale della popolazione;

b) 5 per cento alla Provincia appartenente all'ATO.

Il capitale viene sottoscritto nelle seguenti misure:

COMUNE DI AGRIGENTO Abitanti 59.175, Euro 1.703,35 (millesettecentotré virgola trentacinque);

COMUNE DI ARAGONA Abitanti 9.626, Euro 277,08 (duecentosettantasette virgola zero otto);

COMUNE DI CAMASTRA Abitanti 2.076, Euro 59,76 (cinquantanove virgola settantasei);

COMUNE DI CAMMARATA Abitanti 6.453, Euro 185,75 (centottantacinque virgola settantacinque);

COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA Abitanti 10.328, Euro 297,29 (duecentonovantasette virgola ventinove);

COMUNE DI CANICATTI Abitanti 35.097, Euro 1.010,27 (milledieci virgola ventisette);

COMUNE DI CASTELTERMINI Abitanti 8.487, Euro 244,30 (duecentoquarantaquattro virgola trenta);

COMUNE DI CASTROFILIPPO Abitanti 3.034, Euro 87,33 (ottantasette virgola trentatrè);

COMUNE DI COMITINI Abitanti 946, Euro 27,23 (ventisette virgola ventitrè);

COMUNE DI FAVARA Abitanti 33.857, Euro 974,57 (novecentosettantaquattro virgola cinquantasette);

COMUNE DI GROTTI Abitanti 5.911, Euro 170,15 (centosettanta virgola quindici);

COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO Abitanti 1.243, Euro 35,78 (trentacinque virgola settantotto);

COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA Abitanti 6.299, Euro 181,32 (centottantuno virgola trentadue);

COMUNE DI LICATA Abitanti 39.082, Euro 1.124,98 (millecentoventiquattro virgola novantotto);

COMUNE DI MONTALLEGRO Abitanti 2.557, Euro 73,60 (settantatrè virgola sessanta);

COMUNE DI NARO Abitanti 8.245, Euro 237,33 (duecentotrentasette virgola trentatrè);

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO Abitanti 24.109, Euro 693,98 (seicentonovantatrè virgola novantotto);

COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE Abitanti 17.261, Euro 496,86 (quattrocentonovantasei virgola ottantasei);

COMUNE DI RACALMUTO Abitanti 8.962, Euro 257,97 (duecentocinquantasette virgola novantasette);

COMUNE DI RAFFADALI Abitanti 12.924, Euro 372,02 (trecentosettantadue virgola zero due);

COMUNE DI RAVANUSA Abitanti 12.751, Euro 367,04 (trecentosessantasette virgola zero quattro);

COMUNE DI REALMONTE Abitanti 4.583, Euro 131,92 (centotrentuno virgola novantadue);

COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI Abitanti 8.159, Euro 234,86 (duecentotrentaquattro virgola ottantasei);

COMUNE DI SANTA ELISABETTA Abitanti 2.769, Euro 79,71 (settantanove virgola settantuno);

COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO Abitanti 1.512, Euro 43,52 (quarantatrè virgola cinquantadue);

COMUNE DI SICULIANA Abitanti 4.587, Euro 132,04 (centotrentadue virgola zero quattro);

PROVINCIA REGIONALE, Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero);



Totale quota Provincia € 500,00 (cinquecento/00)

Totale Quote Comuni € 9.500,00 (novemilacinquecento/00).

Il capitale sociale può essere aumentato, su proposta dell'Organo Amministrativo, con delibera dell'Assemblea dei Soci, la quale fissa di volta in volta le modalità relative.

ART. 8 - PATRIMONIO

Il patrimonio della S.R.R., ai sensi dell'art.7, c. 4 e segg., della l.r. n. 9/2010, comprende il fondo di dotazione, che è sottoscritto da ogni Comune in proporzione alla popolazione servita, nonché gli eventuali conferimenti effettuati dagli enti locali consorziati e le acquisizioni già realizzate o da realizzare dagli enti consorziati con fondi nazionali, regionali o comunitari, relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti. Sono esclusi dal fondo di dotazione i beni già trasferiti ai consorzi ed alle società d'ambito, esistenti alla data di entrata in vigore della l.r. n.9/2010, che accedono alla gestione liquidatoria di cui all'articolo 19, comma 2 della richiamata legge. Il patrimonio di beni mobili ed immobili degli enti locali appartenenti all'ATO, è conferito per la gestione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti secondo le modalità di cui all'articolo 202 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nei trasferimenti di beni ed impianti di cui al comma 4 dell'articolo 204 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si tiene in considerazione anche il valore di



eventuali contributi pubblici erogati a favore degli stessi. La S.R.R. conferisce in comodato eventuali beni propri o dei propri soci ai soggetti affidatari del servizio integrato di gestione dei rifiuti, che ne assumono i relativi oneri nei termini e per la durata prevista dal contratto di servizio.

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso nel rispetto delle normative vigenti.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, comma 17, l.r. n°19/2005, dall'articolo 4, comma 2°, lett. c, d, ed e della l.r. n° 9/2010, e dalla normativa vigente per la copertura integrale del costo del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ogni Ente consorziato è, comunque, tenuto ad appostare nel proprio bilancio di previsione relativo all'anno successivo la quota di finanziamento fissata nel piano economico e finanziario, e nelle sue revisioni, o deliberata dall'Assemblea dei soci in proporzione alla popolazione servita, entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta da parte della S.R.R.

Tale versamento non potrà essere sospeso e ritardato per alcuna ragione.

A titolo di penale per il ritardato pagamento il consorziato sarà tenuto a corrispondere sulle somme dovute interessi al saggio legale, scaduto il termine suddetto di trenta giorni, saranno dovuti gli interessi moratori, nella misura pari al tasso di riferimento, dalla data di costituzione in mora.

Gli oneri per la costituzione ed il funzionamento delle S.R.R. sono posti a carico dei comuni consorziati, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della l.r. n.9/2010.

ART. 9 - DOTAZIONE ORGANICA

La S.R.R. assume nuovo personale solo attraverso procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19, comma 9, della l.r. n.9/2010, e 45, comma 2, della l.r. n.2/2007. Nondimeno, ai sensi dello stesso art. 19, comma 9, la S.R.R. non può procedere ad alcuna assunzione di personale fino al 27 aprile 2013.

Nella fase di avvio della S.R.R. , in materia di personale si osservano le disposizioni finali e transitorie previste nell'art.19 della l.r. n. 9/2010.

La dotazione organica della S.R.R. è adottata dal Consiglio di Amministrazione della stessa

società ed approvata con decreto dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, con le modalità di cui all'articolo 4, quarto comma, della l.r. 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni.

La mancata definizione del procedimento di approvazione impedisce il ricorso, da parte della S.R.R., a qualsiasi assunzione ed, altresì, all'instaurazione di qualsiasi rapporto di consulenza, collaborazione o incarico esterni, nonché all'instaurazione di rapporti di lavoro disciplinati dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n°276. Con il richiamato decreto Assessoriale sono altresì disciplinate le modalità attraverso cui le S.R.R. provvedono al fabbisogno del personale occorrente alle loro funzioni, ricorrendo in via

prioritaria alle procedure di mobilità interna e successivamente alle procedure di mobilità esterna. Nel caso in cui l'attivazione delle predette procedure non sia sufficiente a coprire il fabbisogno necessario, è consentito il ricorso all'assunzione mediante pubblico concorso ai sensi dell'articolo 49 della l.r. 5 novembre 2004, n. 15, nonché dell'articolo 45 della l.r. 8 febbraio 2007, n. 2, e dell'articolo 61 della l.r. 14 maggio 2009, n. 6.

ART. 10 - SOCI

Assumono la qualità di socio della S.R.R., tramite sottoscrizione di quote di capitale sociale, i Comuni ricompresi nel territorio dell'A.T.O. N.4 Agrigento Provincia EST, così come individuato ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9, e la Provincia Regionale di Agrigento. Le quote di partecipazione e le modalità sono previste all'art. 6 della l.r. n. 9/2010 nonché all'art.7 del presente statuto.

ART. 11 - ORGANI SOCIALI

Gli Organi della società sono:

- a) l'Assemblea dei Soci (art. 2479 bis c.c.);
- b) il Presidente;
- c) l'organo di Amministrazione (art.2475 c.c.);
- d) l'Organo monocratico di controllo (art. 2477 c.c.).

ART. 12 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI.


Le decisioni dei Soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479 bis.

L'Assemblea dei soci è tenuta presso la sede Sociale o altrove, purché nel territorio dello Stato italiano, ed è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale, delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 del c.c., con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

All'assemblea dei soci, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 2479 e 2479 bis c.c., è riservata la competenza relativa all'approvazione del bilancio e distribuzione di utili, alla nomina degli amministratori, alla nomina dell'organo monocratico di controllo di cui all'art. 2477 c.c., alle modificazioni dell'atto costitutivo, ad assumere decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

L'assemblea dei soci decide, altresì, sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

ART. 13 - VINCOLI



L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità delle leggi e dello statuto sociale, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

ART. 14 - CONVOCAZIONE

L'Assemblea, è convocata a mezzo posta elettronica certificata ovvero mediante lettera raccomandata, spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci.

L'assemblea verrà convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o dal Vice Presidente se nominato o dall'Amministratore Unico; in caso di comprovata impossibilità la convocazione potrà essere operata dal Presidente dell'Organo di controllo, anche per i casi previsti dal comma 2 dell'art. 2406 del c.c., od anche da un socio.

In assenza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita con la partecipazione dell'intero capitale sociale e qualora tutti gli amministratori e sindaci siano presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'avviso dovrà prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi non prima di ventiquattr'ore dalla prima.

ART. 15 - PRESIDENTE - SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea, regolarmente convocata, è presieduta dall'Amministratore Unico. In presenza di Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o dal Vice Presidente in caso di assenza o impedimento di questi. Mancando od essendo impediti gli organi sopra indicati, l'Assemblea sarà presieduta da persona all'uopo designata dagli intervenuti.

Il Presidente è assistito da un segretario, a meno che il verbale sia o debba essere redatto ai sensi di legge da un notaio.

Il segretario è designato dall'assemblea, su proposta del Presidente, a maggioranza semplice del capitale presente.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte risultare da processo verbale, redatto dal segretario, con le modalità di cui all'art. 2375 c.c., sottoscritto dal Presidente e dal segretario stesso o, in sostituzione di quest'ultimo, da un notaio nei casi in cui la sua presenza per la redazione dei verbali sia richiesta dalla legge.

In caso di redazione del verbale da parte di un notaio, non sussiste obbligo di trascrizione dello stesso nel libro delle decisioni dei soci.

ART. 16 - DIRITTO DI VOTO- DIRITTO DI INTERVENTO-DELEGA

Il diritto di voto è esercitato dai comuni consorziati, nell'ambito della propria quota di capitale sociale (95%), ai sensi dell'art. 6, comma 6, della l.r. n.9/2010. La Provincia esercita il diritto di voto in proporzione alla quota del capitale sociale posseduta (5%).

Ai sensi dell'art. 6, c.6, l.r. n. 9/2010 nelle votazioni dell'assemblea dei soci ogni comune ha diritto ad un voto ogni 10.000 abitanti e per frazioni oltre 5.000, fino ad un massimo di voti pari al 30% dei voti totali calcolati sulla base della popolazione residente secondo i dati dell'ultimo censimento. I comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti hanno in ogni caso diritto ad un voto. Il numero dei voti complessivi spettanti ai comuni, come sopra determinato, ed in ossequio all'art. 6, c.6, l.r. n. 9/2010, rappresenta il 95% del totale complessivo dei voti spettanti. Il rimanente 5% del totale complessivo dei voti spettanti è attribuito alla Provincia.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea con delega scritta e la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'art. 2478, comma 1, numero 2 c.c.

Spetta al Presidente dell'assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.



ART. 17 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri scelti fra coloro che sono stati designati quali amministratori dai comuni soci. Ai sensi dell'art. 6, comma 4, della l.r. n. 9/2010 gli organi della S.R.R. sono individuati ed eletti fra i soci con decisione assunta in sede assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis c.c. e con le medesime modalità possono essere revocati. All'atto di nomina degli amministratori si applicano il quarto e il quinto comma dell'art. 2383 c.c.. Il Consiglio di amministrazione sceglie tra i propri componenti il Presidente, cui spetta la legale rappresentanza della società, ed il vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Le relative funzioni sono svolte a titolo gratuito. Potrà essere determinato un compenso per le funzioni del Presidente nei limiti di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 11, commi 6 e 7, del decreto legislativo n.ro 175 del 19 agosto 2016.

Il Consiglio di Amministrazione attribuirà le deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea. Il consigliere delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione ed all'Organo di Controllo con periodicità almeno trimestrale, di regola in sede di riunione del Consiglio di Amministrazione ovvero anche direttamente mediante nota scritta inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del Collegio Sindacale o al Revisore Unico, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società.

ART. 18 - POTERI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

All'organo amministrativo spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria Amministrazione, e segnatamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga più opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, in conformità alle finalità di cui alla l.r. n. 9/2010; restano escluse dalla sua competenza le materie che l'art. 2479 e.c. e le disposizioni di questo Statuto riservano all'Assemblea dei soci.



Sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo la redazione del bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale ai sensi dell'art. 2481 c.c.

In presenza del Consiglio di amministrazione, le sedute sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti e le sue deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 19 - DURATA IN CARICA

L'organo di amministrazione dura in carica per il periodo massimo previsto dall'art. 2383, comma 2° c.c.. Esso comunque è rieleggibile e può essere revocato in qualunque momento. E' prevista la decadenza automatica dell'amministratore che risulti assente ingiustificato a tre sedute consecutive del Consiglio o comunque a n. 5 sedute anche non consecutive in un anno solare

ART. 20 - CONVOCAZIONE ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente. In caso di loro impedimento dovrà provvedervi il consigliere più anziano. L'anzianità è determinata dall'età anagrafica dei consiglieri. La convocazione è fatta nella sede sociale o in altro luogo, purché in Italia, a mezzo PEC, contenente anche l'indicazione dell'ordine del giorno, inviata almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione e, per i casi di urgenza, da inviare, almeno 48 ore prima, a ciascun consigliere ed a ciascun sindaco effettivo.

L'espletamento di tale formalità non è necessario quando vi sia la contemporanea presenza di tutti gli amministratori e dei sindaci effettivi. La convocazione ha luogo normalmente una volta ogni 3 (tre) mesi ed ogni qualvolta il Presidente o l'Amministratore unico ne ravvisino l'opportunità e quando ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei membri in carica.

Analogamente si procederà in caso di nomina di Amministratore Unico.

In presenza di Consiglio di Amministrazione, le sedute sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

In questo caso, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni concernenti l'acquisto di beni immobili, l'assunzione e/o la cessione di interessenze e partecipazioni, il rilascio del consenso per iscrizioni ipotecarie sui beni sociali, budget annuali stipula di contratti per importi eccedenti e/o diversi rispetto alle previsioni del piano, dovranno essere assunte con voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori in carica, in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il verbale relativo è sottoscritto dal Presidente o dall'Amministratore Unico che ha presieduto la riunione e dal segretario della stessa, nominato tra i dipendenti della SRR.

ART. 21 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Se viene a mancare per dimissioni od altra causa l'Amministratore Unico, l'organo amministrativo decade; l'organo di controllo deve convocare immediatamente l'Assemblea per la nuova nomina.

Se vengono a mancare per dimissioni od altra causa uno o più amministratori è facoltà del Consiglio di Amministrazione provvedere alla loro cooptazione provvisoria fino alla prima assemblea.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per dimissioni o altra causa, uno o più amministratori nominati dall'assemblea si provvede ai sensi dell'art. 2386 c.c., fermo quanto previsto dall'art. 6, comma 4, della l.r. n.9/2010.

Qualora per dimissioni o altra causa venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio si intende dimissionario; l'organo di controllo deve convocare immediatamente l'Assemblea per le nuove nomine.

Gli amministratori nominati nel corso del triennio, ai sensi del precedente articolo 19, decadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

ART. 22 - FUNZIONI DEL PRESIDENTE O DELL'AMMINISTRATORE UNICO



La rappresentanza legale della Società spetta all'Amministratore Unico o, in presenza di Consiglio di Amministrazione, al Presidente e nei limiti della delega, alle persone con i poteri delegati ai sensi dell'art. 2381 c.c.. Il rappresentante legale della Società, può rilasciare anche a terzi procure speciali per atti o categorie di atti di ordinaria amministrazione. In presenza di Consiglio di Amministrazione, il Presidente ha la firma libera per la esecuzione di tutti gli atti predeterminati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Il rappresentante legale è rieleggibile.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori "ad negotia", nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

L'Amministratore Unico o, in presenza di Consiglio di Amministrazione, il Presidente:

- a) convoca le Assemblee, ne accerta la regolare costituzione e le presiede;
- b) sovrintende al regolare andamento della Società;
- c) riferisce all'Assemblea sull'andamento della gestione aziendale segnatamente in ordine alla realizzazione degli indirizzi programmatici stabiliti dall'Assemblea stessa e ove necessario ne sollecita l'emanazione;
- d) promuove le iniziative volte ad assicurare una integrazione dell'attività aziendale con le realtà, Sociali, economiche e culturali delle comunità locali;
- e) nel caso di Consiglio di Amministrazione, il Presidente adotta, sotto la sua responsabilità, in casi di necessità ed urgenza insorti posteriormente all'ultima seduta, i provvedimenti di competenza dello stesso e li sottopone alla ratifica del Consiglio nella sua prima adunanza e comunque, entro trenta giorni dalla assunzione.



In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente o dal consigliere anziano. La firma del Vice Presidente o del consigliere anziano fa fede dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

ART. 23 - CONTROLLI INTERNI

Ai sensi dell'art. 3, co. 2, del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il controllo interno della società è effettuato da un Organo collegiale, al quale si applicano - in quanto compatibili - le disposizioni sul Collegio sindacale previste per le società per azioni.

L'organo di controllo dura in carica tre anni e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il Collegio sindacale nominato è composto da tre membri effettivi e due supplenti, tutti iscritti al Registro dei revisori legali di cui al D.lgs. 39/2010 e s.m.i.

I componenti del Collegio sono eletti dall'assemblea, la quale nominerà pure il Presidente del Collegio e stabilirà il loro compenso.

I Sindaci durano in carica tre esercizi sociali, scadono alla data di convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e sono rieleggibili.

L'assemblea potrà deliberare comunque che il controllo contabile sia operato da un revisore contabile o da una società di revisione, regolarmente abilitati.

L'Organo di amministrazione adotterà inoltre tutte le altre forme di controllo interno e/o di gestione che ritenga necessarie od opportune, ovvero la cui adozione è dovuta, con particolare riguardo a quanto previsto dal D.Lgs. 175/2016, art. 6, e dal D.Lgs. 231/01, artt. 6 e 7.

ARTICOLO 24 - BILANCIO

L'esercizio Sociale inizia l'1 (l'uno) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il primo esercizio finanziario inizia con la data di costituzione della Società e si chiude il 31 (trentuno) dicembre dello stesso anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla redazione del bilancio con l'osservanza di quanto previsto dall'art. 2478 bis, comma 1 c.c. .

Il bilancio dovrà essere sottoposto all'Assemblea dei Soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario

Gli eventuali utili della società non sono soggetti a distribuzione tra i soci ma vanno ad accrescere il capitale sociale.

ARTICOLO 25 - LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Nel caso in cui , per qualsiasi causa, si debba procedere allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà, uno o più liquidatori determinando i relativi poteri, e compensi stabilendo le modalità della liquidazione che

potrà prevedere anche la cessione in blocco della azienda o di rami aziendali o beni, nonché l'assegnazione di beni o diritti ai Soci e il riassorbimento del personale proveniente dai comuni, dalle province, dalla regione secondo le modalità di cui all'art. 19, comma 6, della l.r. n.9/2010

ARTICOLO 26 - NORME SULLA TRASPARENZA

Al fine di prevenire il rischio delle infiltrazioni di tipo mafioso o comunque riconducibili alla criminalità organizzata la Società, fermo restando quanto disposto dalla disciplina legislativa in materia, espleta l'attività di competenza in materia di contratti pubblici di lavori, nonché di servizi e forniture nel rispetto delle disposizioni del Protocollo di legalità della Regione Siciliana del 12/7/2005.

La Società, a garanzia dei principi di leale concorrenza e trasparenza nell'espletamento delle procedure di affidamento dei contratti pubblici di competenza e al fine di prevenire fenomeni corruttivi all'interno della sua organizzazione, prevede nei bandi di gara specifiche clausole di tutela, integrative di quelle normativamente previste, tese a responsabilizzare i partecipanti alle gare sulle conseguenze interdittive di determinati comportamenti illeciti.

Le clausole di cui al comma 2 devono essere idonee allo scopo e in armonia con i principi di lealtà, buona fede e correttezza.

Fatta salva ogni altra misura interdittiva e/o sanzionatoria prevista dalla legge o dai contratti collettivi di categoria, non è possibile attribuire al personale dipendente della Società incarichi di responsabilità di qualsiasi genere qualora ricorra una delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 58 nonché alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 59 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, e/o sia accertata la sussistenza di forme di condizionamento, attraverso collegamenti diretti o indiretti con la criminalità di tipo mafioso, tali da compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esso affidati.



La Società non può, altresì, instaurare rapporti di consulenza, collaborazione, studio, ricerca, o rapporti di lavoro disciplinati dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 né può conferire incarico di componente del collegio sindacale o altri incarichi a soggetti esterni nei cui confronti ricorrano le condizioni di cui al comma precedente.

ARTICOLO 27 CONTROVERSIE

Per tutte le controversie nascenti dall'applicazione del presente statuto è competente il foro ove ha sede legale la S.R.R.

ARTICOLO 28 - NORME TRANSITORIE

Il primo Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente e il Vice Presidente, viene scelto al momento della costituzione della Società e resta in carica per tre anni.



In sede di prima applicazione dell'art. 17 dello Statuto modificato, l'Organo di amministrazione viene confermato fino alla sua scadenza naturale.

In sede di prima applicazione dell'art. 23 dello Statuto modificato, l'Organo di controllo è nominato per un triennio con decorrenza dall'esercizio corrente (2017). Al fine di assicurare la necessaria continuità dell'Organo medesimo in corso di esercizio, il Revisore unico in carica è confermato componente effettivo del Collegio, con funzioni di Presidente.

ART. 29 - RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni della l.r. n.9/2010 e successive modifiche ed integrazioni, delle leggi speciali in materia, e per quanto ivi non contemplato si applicano le norme dettate dal Codice Civile.

